

DECRETO DEL DIFENSORE CIVICO n. 2 del 14 marzo 2014

Intervento sostitutivo presso il Comune di Santa Giustina in Colle (PD) per l'adozione del "Piano di Assetto del Territorio" (di seguito PAT)- Art. 30, comma 10, L.R. del Veneto 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i. - Impossibilità del Consiglio Comunale a provvedere per incompatibilità dei Consiglieri ex art. 78, comma 2, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.). Nomina dell'Avv. Mariagrazia Romeo e dell'Arch. Maurizio Dorigo quali Commissari ad Acta.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Difensore civico

CONSIDERATO che con nota prot. n. 2335/2014, acquisita agli atti del Difensore Civico regionale con protocollo n. 281 del 13.03.2014, il Sindaco del Comune di Santa Giustina in Colle (PD) ha chiesto espressamente al Difensore Civico regionale la nomina del Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 30, comma 10, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i., al fine di procedere all'adozione del Piano di Assetto del Territorio (di seguito PAT), in quanto "Come rilevabile dai verbali delle due sedute consiliari, n. 9 e n. 10 rispettivamente del 5 e 10 marzo u.s., allegati alla presente, in entrambe le convocazioni l'adunanza non ha prodotto il numero legale per procedere con la deliberazione del Piano. Quanto sopra evidenzia chiaramente che questa amministrazione è impossibilitata ad adottare lo strumento urbanistico previsto obbligatoriamente dalla L.R. n. 11/2004 e s.m.i. in quanto a seguito delle attestazioni scritte e verbali riportate nei verbali delle sedute, risulta che per tutti i consiglieri di maggioranza, compreso il sottoscritto sindaco, sussistono ragioni di incompatibilità che obbligano all'astensione ai sensi del su citato articolo 78 del Tuel;

ATTESO che in allegato alla citata nota, ricevuta dal Difensore Civico regionale con prot. n. 281 del 13.03.2014, l'Amministrazione comunale di S. Giustina in Colle ha trasmesso copia della Delibera del Consiglio Comunale n° 9 del 5 marzo 2014 e della Delibera del Consiglio Comunale n° 10 del 10.03.2014 dalle quali risulta l'impossibilità di adottare il P.A.T. rispettivamente sia in prima che in seconda convocazione, donde si appalesano i presupposti di fatto e di diritto per l'attivazione dell'intervento sostitutivo;

VISTA la previsione di legge statale secondo cui gli amministratori locali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado e l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado;

ATTESO che secondo il legislatore regionale, qualora il Comune nel procedimento di formazione o di variazione degli strumenti di pianificazione urbanistica non possa deliberare su piani urbanistici in presenza delle condizioni che comportino l'obbligo di astensione previsto dall'articolo 78 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni, il Difensore Civico regionale, su istanza del Comune interessato, se ritiene sussistano ragioni di interesse pubblico, può nominare un commissario ad acta per adottare il provvedimento in via sostitutiva;

RITENUTE sussistenti, nel caso di specie, le prevalenti ragioni di interesse pubblico ascritte alla corretta funzionalità dell'Amministrazione comunale del Comune di Santa Giustina in Colle in ordine all'adozione di atti amministrativi a contenuto generale, fondamentali e ineludibili al fine del corretto assetto del territorio quale il Piano di Assetto del Territorio (PAT), come previsto ai sensi e per gli effetti dell'applicazione in concreto del citato art. 30, comma 10, della L.R. n. 11/2004;

CONSIDERATO che le diverse implicazioni giuridiche e tecnico-specialistiche ascritte alla strumentazione urbanistica di cui trattasi impongono la contestuale nomina di un giurista e di un tecnico urbanista;

ATTESA l'imminenza della convocazione dei comizi elettorali per la quale è preclusa l'adozione, dopo la convocazione stessa, di atti non improrogabili e non urgenti;

RITENUTO di individuare all'uopo quali Commissari ad acta per l'assolvimento dell'incarico l'Avv. Mariagrazia Romeo e l'Arch. Maurizio Dorigo, i quali presentano, ciascuno per il proprio ambito di competenza specialistica, la necessaria competenza come risulta dai curricula vitae acquisiti agli atti del procedimento in essere e facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, affinché provvedano ad adottare, entro il termine massimo del 25 marzo 2014, il Piano di Assetto del Territorio (PAT) di cui in narrativa;

VISTI gli artt. 38, comma 5, 77, comma 2 e 78, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli articoli 13, 14, comma 1, e 30, comma 10, della L.R. 23 aprile 2004, n. 11;

VISTA la L.R. 6 giugno 1988, n. 28, istitutiva del Difensore Civico della Regione Veneto;

decreta

1 di nominare l'Avv. Mariagrazia Romeo del Foro di Venezia, quale Commissario *ad acta* per l'assolvimento delle funzioni attinenti ai profili giuridici dell'intervento sostitutivo di cui in narrativa;

2 di nominare l'Arch. Maurizio Dorigo, quale Commissario *ad acta* per l'assolvimento delle funzioni attinenti ai profili tecnico-urbanistici dell'intervento sostitutivo di cui in narrativa;

3 di imputare al Comune di Santa Giustina in Colle le spese correlate all'onorario per le funzioni dei nominati Commissari *ad acta*, che si determinano rispettivamente in euro 2500,00 (duemilacinquecento) lordi (comprensivi di I.V.A., C.P.A., rimborsi spese, etc...) per l'Avv. Mariagrazia Romeo e in euro 1500,00 (millecinquecento) lordi (comprensivi di I.V.A. , Cassa, rimborsi spese, etc...) per l'Arch. Maurizio Dorigo.

4 I Commissari *ad acta* tratterranno copia conforme all'originale dei documenti correlati alle funzioni ascrittegli e ne disporranno l'acquisizione agli atti dell'Ufficio del Difensore Civico Regionale.

Roberto Pellegrini